

dataprime **NEWS**

n° 33

19 SETTEMBRE 2022

 Wolters Kluwer



FISCO **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

in questo numero

FISCO

MODELLI INTRASTAT ENTRO IL 26 SETTEMBRE

CARO CARBURANTE: NUOVO TAGLIO DI IVA E ACCISE FINO AL 31 OTTOBRE 2022

BONUS IMU PER IMPRESE DEL TURISMO: AUTODICHIARAZIONE DAL 28 SETTEMBRE

FLAT TAX: NE VALE LA PENA?

LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI, CARO ENERGIA E SCENARI DI GUERRA. QUALI SOLUZIONI PER LE IMPRESE?



sommario

MODELLI INTRASTAT ENTRO IL 26 SETTEMBRE

Entro il 26 settembre (il 25 cade di domenica) devono essere presentati gli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di agosto nei confronti di soggetti UE. Il termine resta fissato al 25 del mese successivo al periodo di riferimento: è stato così ripristinato dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni, dopo che il D.L. n. 73/2022 (nel testo in vigore dal 22 giugno al 19 agosto 2022) aveva posticipato la scadenza di invio alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Ripristinato il termine del 25° giorno successivo al mese di riferimento per la presentazione dei modelli INTRASTAT, ossia degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari: questa, in sintesi, la scelta operata in sede di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022).

Il termine di presentazione dei modelli è stato, tuttavia, differente solo per un breve periodo di tempo (dal 22 giugno al 19 agosto 2022), proprio a causa dei tempi di conversione del provvedimento. Il ripristino del termine di presentazione - consistente nel 25esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, per i contribuenti con obbligo di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, o nel 25esimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i contribuenti tenuti alla presentazione a cadenza trimestrale, è stato frutto di una scelta operata in sede di conversione del D.L. n. 73/2022. Il termine è stato, difatti, "temporaneamente" modificato dal decreto, che fissava nell'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento la scadenza per la presentazione dei modelli INTRASTAT. Ciò ha prodotto, dunque, una modifica del termine di presentazione degli elenchi.

La modifica ha, ad esempio, riguardato i modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio 2022, in relazione ai quali la presentazione ha potuto correttamente aver luogo, per l'appunto, entro il 30 giugno 2022, anziché entro la consueta data del 25 giugno 2022 (termine che sarebbe stato, comunque, posticipato al 27 giugno 2022, essendo il 25 giugno un sabato).

La modifica ha, inoltre, riguardato anche il termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi al mese di giugno 2022 (o relativi al secondo trimestre 2022, per i contribuenti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale), consistente nel 31 luglio 2022, cioè una domenica: ha, pertanto, trovato applicazione quanto disposto dall'art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006, a tenore del quale "gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione". Essendo, a sua volta, il 20 agosto 2022 un sabato, il termine è infine divenuto quello del 22 agosto 2022. Tuttavia, il termine dell'ultimo giorno del mese

successivo al periodo di riferimento non ha avuto "vita lunga": con un emendamento inserito in sede di conversione del D.L. n. 73/2022, è stato ripristinato il consueto termine del 25esimo giorno.

Con ciò, dunque, i soggetti passivi e gli operatori sono stati chiamati a riapplicare il termine del 25esimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

In particolare, il termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi al mese di luglio è stato individuato nel 25 agosto 2022; il termine di presentazione degli elenchi relativi al mese di agosto è stato individuato nel 26 settembre 2022 (essendo, il 25, una domenica).

Una regola che continueremo, dunque, ad applicare.

CARO CARBURANTE: NUOVO TAGLIO DI IVA E ACCISE FINO AL 31 OTTOBRE 2022

Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato Tributarista

Nuovo taglio di accise e IVA sul carburante dal 18 ottobre al 31 ottobre 2022. Lo prevede il decreto Aiuti ter nel confermare le misure di aiuto già previste nei mesi scorsi per contrastare gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti. Il decreto stabilisce che entro il 10 novembre 2022, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane, con l'utilizzo di appositi modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.

Il decreto Aiuti Ter approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 introduce una serie di misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia.

Il decreto si è reso necessario anche per adottare misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare in materia di ambiente, energia, istruzione, università e giustizia, nonché per l'accelerazione degli investimenti.

In particolare, il nuovo decreto ha previsto:

- la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni carburanti;
- la riduzione dell'IVA su alcuni carburanti.

Il nuovo intervento, quindi, conferma dal 18 al 31 ottobre 2022 le misure di aiuto già previste nei mesi scorsi, per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti. Con l'approvazione del decreto Aiuti ter, il Governo ha rinnovato le riduzioni di IVA e accise su gas e carburante, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei

prezzi dei prodotti energetici e dei carburanti.

In particolare, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 le aliquote di accisa sono così fissate per i seguenti prodotti:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
 - oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 - gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 - gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
- L'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

Il nuovo testo normativo conferma ancora che, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo 18 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022.

Di conseguenza entro il 10 novembre 2022, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con l'utilizzo di appositi modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022. Questa comunicazione non deve essere effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote stesse.

Attenzione

Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995, ossia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 a 3.000 euro. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Per evitare il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa e dell'aliquota IVA trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 21/2022, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022).

Queste norme prevedono che il Garante per la sorveglianza dei prezzi con il supporto operativo del Corpo della Guardia di Finanza monitorano l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. A tal fine, inoltre, la Guardia di Finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

BONUS IMU PER IMPRESE DEL TURISMO: AUTODICHIARAZIONE DAL 28 SETTEMBRE

Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista

Dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 è possibile presentare l'autodichiarazione per beneficiare del bonus IMU previsto a favore delle imprese del settore del turismo. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 settembre 2022. A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d'imposta, esclusivamente in compensazione. Per tale ragione, con successiva risoluzione, l'Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo e detterà le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Tutto pronto per il nuovo bonus IMU previsto per le imprese del settore del turismo, introdotto dal D.L. n. 21/2022. In particolare, con il provvedimento 16 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 21/2022, i destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Nello specifico, la normativa prevede due condizioni:

- per fruire del credito d'imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
- i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Il bonus IMU è un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU, dell'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l'attività turistico ricettiva.

Nei casi di crediti d'imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell'autorizzazione all'utilizzo. Con il provvedimento 16 settembre 2022

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell'autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d'imposta.

In particolare, l'autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche alligate al provvedimento stesso.

Successivamente alla presentazione dell'autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'autodichiarazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto. Il provvedimento stabilisce anche i termini per l'invio dell'autodichiarazione.

In particolare, l'autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:

- inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione dell'autodichiarazione. A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d'imposta, esclusivamente in compensazione.

Nei casi di crediti d'imposta superiori a 150.000 euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un'ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l'integrazione di tali dati. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

L'integrazione deve essere effettuata mediante l'invio di una nuova autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell'autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell'apposita

ricevuta.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo fruibile in base all'autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- l'Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

FLAT TAX: NE VALE LA PENA?

Franco Osculati - Professore ordinario F.R. di Scienza delle finanze presso l'Università di Pavia

Da un lato riduzione della progressività e calo di gettito. Dall'altro poco o niente in termini di incentivi allo sviluppo attraverso l'offerta di lavoro. Almeno nella sua versione "elementare" la flat tax, tornata ad ammiccare nell'attuale campagna elettorale, corredata da un'aliquota vuoi del 15%, vuoi del 23%, non presenta prospettive incoraggianti. Lo certifica lo stesso Fondo monetario internazionale in alcune analisi, peraltro non recentissime, della flat tax: in esse si prendono in esame le esperienze dei Paesi che l'hanno adottata, concludendo che c'è da aspettarsi che il loro numero diminuisca. Perché allora l'Italia dovrebbe mettersi in controtendenza?

Siano 1.000 oppure 10.000, siano 100.000 o un'esagerazione, il fisco non fa distinzione, con l'aliquota proporzionale è sempre carnevale. Questo è un tentativo di filastrocca che potremmo utilizzare per descrivere la tassazione "piatta" (proporzionale) o flat tax sul reddito delle persone fisiche che, nella sua forma rigida o elementare, rinuncia alla progressività. Non è realistico ipotizzare che l'equità del prelievo sia recuperata in altri settori della tassazione, così come non sembra possibile aumentare altre imposte per colmare il calo di gettito, ingente, che la flat tax determinerebbe. Dunque, una tassa senza qualità?

Non per tutti. Senza destare sorpresa la promessa di flat tax è tornata ad ammiccare nella campagna elettorale in corso corredata da un'aliquota vuoi del 15%, vuoi del 23%. Il 15% replicherebbe l'aliquota in vigore su determinate attività commerciali e professionali nell'ambito di una tassazione forfetaria che, pur definita flat tax nel linguaggio giornalistico e politico, non corrisponde al tributo qui considerato.

Senonché se diamo uno sguardo alle statistiche del Dipartimento delle Finanze (MEF), anzitutto constatiamo, relativamente all'anno d'imposta 2020, che i redditi dichiarati, a fine IRFEE, fino

a 35.000 euro sono pari a oltre l'82% del totale, in grado di fornire il 43% dell'imposta netta totale (dichiarata), ovvero circa 69 miliardi. In rapporto al reddito imponibile (circa 505 miliardi) di questa fascia di contribuenti, 69 miliardi sono meno del 14%. All'interno di questo aggregato di contribuenti, anche quelli con redditi imponibili più elevati pagano un'imposta netta che in percentuale è al di sotto delle aliquote proposte, almeno a quella del 23%. Si veda la tabella n. 1.

Tabella n. 1 - IRFEF. Reddito imponibile e imposta netta per alcune classi di reddito. Anno d'imposta 2020

Classi di reddito complessivo (euro)	Reddito imponibile (milioni di euro)	Imposta netta (milioni di euro)	Imposta/reddito, percentuale
da 15.000 a 20.000	93.535	11.590	12,4
da 20.000 a 26.000	139.742	21.728	15,5
da 26.000 a 29.000	61.126	10.602	17,3
da 29.000 a 35.000	97.293	18.412	18,9

Fonte: Mef. Dipartimento delle finanze. Analisi statistiche. Dichiarazioni 2021. Anno d'imposta 2020.

Evidentemente il sistema delle detrazioni e delle deduzioni riduce per la grande maggioranza dei contribuenti le aliquote effettive rispetto alle aliquote formali (che per il 2020 erano 15% fino a 15.000 euro, 27% tra 15.000 e 28.000 euro e 38% tra 28.000 e 55.000).

Per l'anno d'imposta 2022, la situazione per i contribuenti al di sotto di 35.000 euro di imponibile sarà ancora meno severa per effetto delle modifiche apportate all'IRFEF dall'ultima legge di Bilancio (che oltre a migliorare le detrazioni ha ridotto al 25% l'aliquota dello scaglione 15.000-28.000 euro e al 35% l'aliquota per lo scaglione tra 28.000 e 55.000 euro). Dunque, già oggi la grande maggioranza paga di fatto meno dell'aliquota più bassa tra le due che circolano in campagna elettorale (15 e 23%).

Dove vengono meno le detrazioni. Qualunque progetto concreto di flat tax non potrà annullare i vari meccanismi di favore per i redditi più bassi e pertanto l'imposta presenterà comunque una dose di progressività, allontanandosi dalla sua versione schematica ricordata inizialmente. Ma non far pagare imposte o farne pagare poche a chi di quattrini non ne ha o ne ha pochi non è operazione di squillante equità. E infatti i problemi si presentano con riferimento ai contribuenti con redditi più consistenti, diciamo da 50.000 euro in avanti. Costoro, sempre con riferimento all'anno d'imposta 2020, hanno corrisposto circa 62 miliardi, cioè oltre il

32% dell'imponibile. Oltre 50.000 euro l'effetto di detrazioni e deduzioni si riduce di molto; nel determinare il debito d'imposta prevale il peso delle aliquote formali, che (allora) erano 38% oltre i 50.000, 41% tra 55.000 e 75.000, nonché 43% oltre quest'ultima soglia. È ineluttabile che se si passa da aliquote di queste dimensioni al 15% o anche al 23%, si determina un calo di gettito non dell'ordine dei miliardi ma delle decine di miliardi.

Ciascuno può giudicare quanto possa essere realistico coprire un simile calo delle entrate nelle presenti circostanze della finanza e della geopolitica. Ma anche se fosse possibile considerare quanto sta avvenendo come una burrasca passeggera, non si può non considerare che i Paesi, tutti dell'ex socialismo reale (Estonia, 1994, Lituania, 1994, Lettonia, 1997, Russia, 2001, Ucraina, 2004, Slovacchia, 2004, Georgia, 2005, Romania, 2005) che tra gli anni '90 e i primi anni 2.000 hanno introdotto diverse versioni della flat tax sono Paesi dotati di servizi pubblici e di sistemi di welfare state limitati.

Economia dell'offerta. La flat tax non è l'invenzione di qualche uomo politico italiano o dei Paesi che l'anno adottata. Essa rientra, almeno come aspirazione, nell'armamentario della politica dell'offerta ovvero di quella ideologia iperliberista dominante dagli anni '80 che predica un settore pubblico limitato, non attribuisce soverchia importanza alle disuguaglianze e predilige tutti gli strumenti che incoraggiano, o non ostacolano, l'offerta di lavoro, il risparmio e gli investimenti. In particolare, in quest'ottica, la flat tax avrebbe non solo o non tanto il vantaggio offerto da aliquote limitate ma soprattutto quello apparecchiato da aliquote stabili, che non aumentano all'aumentare dell'imponibile. Essa eviterebbe considerazioni del tipo: "è inutile che cerchi di guadagnare di più se poi il fisco mi prende di più". Sottinteso: più che in proporzione.

Per la verità, questo timore dovrebbe essere rapportato alle caratteristiche della progressività in vigore: se è a scaglioni l'inconveniente è limitato rispetto ad una progressività "per classi" e anche ad una progressività "continua". In sostanza, oggi in Italia oltre 50.000 euro si paga sempre il 43%: non c'è il rischio di un incremento più che proporzionale. Si potrebbe osservare che la flat tax per i più abbienti e per i ricchi già c'è.

Gli effetti di incentivo prodotti da un'imposta si dovrebbero manifestare nel comportamento dei fattori produttivi toccati dalla medesima: nel caso dell'attuale IRFEF (che ha un'imponibile costituito al 53% da reddito di lavoro dipendente e al 31,3% da pensioni) soprattutto nell'atteggiamento al lavoro. Ma, sia per lavoro dipendente, sia per lavoro autonomo, fino a circa 35.000 euro, quindi per la grande maggioranza dei contribuenti, l'introduzione della flat tax non cambierebbe nulla di sostanziale. Non si vede perché in quest'area dovrebbe aumentare l'offerta di lavoro. La flat tax, invece, inciderebbe sui percettori di redditi più elevati, diciamo da 50.000 euro, non relativi ai pensionati (per questi il mutamento dell'aliquota forse può incidere sul livello dei consumi). Tra i contribuenti nelle fasce di reddito più elevate compaiono certamente lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Tutti o quasi tutti sono accumulati dal fatto di svolgere attività il cui

valore difficilmente si può quantificare in ore di lavoro e di connesso reddito. Per esempio, oltre 50.000 euro troviamo i professori universitari (già avanti nella carriera), i dirigenti pubblici, gli avvocati (non alle prime armi), i quadri e i dirigenti dell'industria. Per dirne una: l'efficacia delle scelte che compiono i manager industriali aumenta se aumenta il netto nelle loro buste paga?

La semplificazione. I sostenitori della flat tax allegano a suo favore la semplificazione che essa comporterebbe. In realtà, è difficile immaginare fattispecie nelle quali essa si possa manifestare sensibilmente. Una potrebbe essere costituita dal caso di lavoratori dipendenti, non tenuti alla dichiarazione, con più datori di lavoro tenuti alla trattenuta in quanto sostituti d'imposta. Un lavoratore presta la sua opera nel corso dell'anno per, mettiamo, dieci imprese diverse, ciascuna di queste paga il pattuito al netto di un "x" che è l'aliquota fissa. Sembra però un'ipotesi remota, adattabile a un'economia arretrata, nella quale, tra l'altro, non siano in funzione sistemi informatici come, ad esempio, il nostro "cassetto fiscale".

Più ampiamente, sulle questioni della presunta semplificazione offerta dalla flat tax mi sia consentito di rinviare ad uno degli ultimi lavori di un collega di grande valore recentemente scomparso: Luigi Bernardi, The flat tax: what degree of simplification does it imply?, Siep, working paper n. 745, settembre 2019.

Insomma, da un lato riduzione della progressività e calo di gettito, dall'altro poco o niente in termini di incentivi allo sviluppo attraverso l'offerta di lavoro. Almeno nella sua versione grossolana o ingenua la flat tax non presenta prospettive incoraggianti. Nel sito del Fondo monetario internazionale ci si imbatte in alcune analisi della flat tax, peraltro non recentissime. In esse si prendono in esame le esperienze dei Paesi che l'hanno adottata, concludendo che c'è da aspettarsi che il loro numero diminuisca. Perché l'Italia dovrebbe mettersi in controtendenza?

AMMORTIZZATORI SOCIALI, CARO ENERGIA E SCENARI DI GUERRA. QUALI SOLUZIONI PER LE IMPRESE?

Franco Osculati - Professore ordinario F.R. di Scienza delle finanze presso l'Università di Pavia

Dopo la pandemia le aziende sono alle prese con le difficoltà economico-finanziarie innescate dalla crisi energetica. Una situazione che colpisce tutti i settori, ma soprattutto le imprese energivore: produzione di ceramica, vetro, carta e acciaio. Quali possono essere quindi gli strumenti di sostegno? In primo luogo, occorre valutare l'utilizzo di tutti gli strumenti alternativi prima di ricorrere agli ammortizzatori sociali, come gli schemi di banca ore o di

conto ore. Se ciò non fosse fattibile per motivi di organizzativi, è possibile ricorrere alla CIGO per mezzo della nuova causale per aziende energivore. Quali sono, invece, gli aiuti per le aziende colpite indirettamente dalle sanzioni contro la Russia? Se ne parlerà nel corso dell'11° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, a Modena il 28 settembre 2022.

Dopo il biennio di chiusure e rallentamenti produttivi dovuti alla pandemia, si ripropone per ragioni diverse la necessità di ricorrere in modo diffuso agli ammortizzatori sociali. Questa volta la crisi è innescata dall'aumento dell'energia.

Le due situazioni di difficoltà per le imprese hanno in comune il carattere trasversale, perché colpiscono tutti i settori e tutti i datori di lavoro, sia pure in modo molto differenziato. Oggi, le ricadute del caro energia sono più pesanti per le aziende "energivore", che ad esempio utilizzano forni o impianti ad alte temperature: si pensi al settore della ceramica e del vetro, della produzione della carta o alle acciaierie. Ad aggravare il quadro economico si è aggiunta la crisi internazionale conseguente all'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio scorso, che per effetto delle sanzioni adottate contro il Paese invasore ha fermato importanti flussi produttivi destinati al mercato russo.

La risposta del Governo di fronte all'acutizzarsi dell'emergenza sociale ed economica della pandemia fu l'introduzione di ammortizzatori straordinari, cioè aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti per il superamento delle crisi, ma anche "in deroga", cioè destinati a datori di lavoro normalmente sprovvisti di copertura.

Ora, nel quadro riformato dalla legge di Bilancio del 2022 (art. 1 c.191-192 L. n. 234/2021), tutti i datori di lavoro di tutti i settori produttivi sono coperti da ammortizzatori sociali. Tuttavia, la dimensione occupazionale fa ancora la differenza sull'estensione temporale della tutela: per questo i datori di lavoro devono valutare primariamente l'utilizzo di tutti gli strumenti alternativi, prima di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Il Forum "Il mercato del lavoro tra opportunità di crescita e crisi da superare" è sponsorizzato da One LAVORO la soluzione digitale di Wolters Kluwer dedicata a Consulenti del Lavoro e HR manager che garantisce una conoscenza completa su temi rilevanti come: assunzioni, ammortizzatori sociali, formazione, smart working, evoluzione del rapporto di lavoro e molti altri.

Approfondisci i temi del Forum con One LAVORO: chiedi una prova gratuita di 30 giorni QUI per accedere a tutti i contenuti della soluzione. Per far fronte all'incremento del costo dell'energia le aziende manifatturiere che utilizzano impianti ad alte temperature hanno cercato in primo luogo di concentrare la produzione in alcune settimane per sfruttare al massimo la capacità produttiva, alternandole con settimane di fermata collettiva, nelle quali i laboratori o gli impianti restano spenti o mantenuti a temperatura ridotta. Si pensi ad esempio alla produzione di ceramica sanitaria, che si realizza mediante forni. Attraverso accordi sindacali le aziende del settore hanno adottato schemi di banca ore o di conto

ore. La banca ore permette di richiedere ai lavoratori prestazioni di lavoro straordinario in alcune settimane: le ore di lavoro aggiuntive non sono però pagate immediatamente come lavoro straordinario, ma accantonate in una “banca ore”, per essere fruite successivamente dai lavoratori sotto forma di permessi. Di norma, i contratti collettivi prevedono che sia il singolo lavoratore a decidere se accantonare, in tutto o in parte, le ore aggiuntive o richiederne il pagamento nella busta paga del mese in cui sono rese. Gli stessi accordi prevedono generalmente che, anche in caso di accantonamento delle ore per la fruizione successiva come riposi, spetti comunque al lavoratore la maggiorazione retributiva nel mese della prestazione.

È evidente che questa forma di flessibilità ha un costo elevato, perché le ore prestate in più sono pur sempre considerate come lavoro straordinario e non garantisce la possibilità della fermata collettiva, che è subordinata al consenso dei singoli lavoratori.

In alternativa, alcune aziende hanno concordato con le rappresentanze sindacali schemi di conto ore. Come nel caso della banca ore, ai lavoratori si richiede l'estensione dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale per sfruttare al massimo gli impianti. Ad esempio, si può prevedere un orario settimanale di 48 ore per 5 settimane consecutive da ottobre a novembre e concordare che le 40 ore di lavoro aggiuntivo (8 ore in più per 5 settimane) rispetto all'orario normale vengano recuperate con 5 giornate di “recupero” sotto forma di fermata collettiva nel mese di dicembre. Le giornate di recupero saranno, dunque, predefinite per tutti e non lasciate alla libera scelta dei lavoratori. Quanto alla retribuzione, i lavoratori avranno diritto allo stesso salario nei mesi di maggior lavoro come in quelli di “recupero”, dal momento che l'orario medio settimanale nell'arco temporale concordato resta fermo a 40 ore settimanali. Spetteranno, invece, le maggiorazioni previste dal CCNL nel caso di lavoro in sabato, domenica, notturno, ecc.

In sostanza, il conto ore realizza una compensazione, entro un arco temporale dato, delle prestazioni di lavoro aggiuntivo con le ore di recupero senza comportare costi addizionali.

In questa ipotesi, come in quella precedente, il datore di lavoro potrebbe mettere in atto misure di sostegno per i lavoratori chiamati a sopportare il disagio derivante dalla alterazione dell'orario normale di lavoro settimanale. Potrebbe, ad esempio, introdurre una dote welfare temporanea, approfittando del più generoso limite di esenzione di 600 euro pro capite previsto dal governo fino alla fine del 2022.

È evidente che queste soluzioni possono essere efficaci per attenuare l'impatto del caro energia solo per periodi di tempo limitati; in caso contrario, si renderebbe necessario per le aziende modificare strutturalmente i processi industriali. L'ammortizzatore sociale rappresenta il rimedio di ultima istanza, ma per molte aziende che non possono prevedere il funzionamento a singhiozzo, anche l'unico rimedio.

L'ammortizzatore sociale per le aziende del settore industriale è la cassa integrazione ordinaria; per le altre l'assegno di integrazione salariale.

La CIGO può essere riconosciuta per un massimo di 13 settimane

continuative, prorogabili fino al limite di 52 settimane in un biennio mobile, mentre l' AIS del fondo di integrazione salariale (FIS) o dei fondi bilaterali o territoriali è concesso per un numero di settimane variabile in base alla dimensione occupazionale:

- 13 settimane per i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane per i datori di lavoro che hanno occupato un numero più elevato di dipendenti.

In realtà fino all'aprile scorso la CIGO non poteva essere invocata per l'incremento del costo dell'energia, perché questa ipotesi non rientrava tra le cosiddette cause integrabili. Tuttavia, il Decreto del Ministero del Lavoro n. 67 del 21 febbraio 2022, pubblicato il 27 aprile 2022, ha modificato la precedente disciplina del DM n. 95442 del 15 aprile 2016 sui criteri per la concessione da parte dell'INPS dell'integrazione salariale ordinaria.

Fino a quel momento tra le diverse fattispecie di “eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti” e “situazioni temporanee di mercato” che consentivano l'accesso alla CIGO non vi era alcun riferimento alle difficoltà dell'approvvigionamento di energia. Come è noto, la CIGO è normalmente invocabile per mancanza di commesse, crisi di mercato, fine cantiere, mancanza di materie prime o componenti, incendi, eventi meteorologici avversi, etc.

Da aprile 2022 il nuovo DM va ad integrare il precedente, introducendo all'art. 5 un comma 1 bis, in base al quale la “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione”.

Come chiarito dall'INPS nella circolare 10 agosto 2022 n. 97 la platea dei datori di lavoro che possono ricorrere a questa causale è circoscritta alle “aziende energivore”, cioè alle imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE).

La nuova disposizione prevede inoltre che in tali casi il datore di lavoro debba documentare nella relazione tecnica le oggettive difficoltà economiche, da intendersi essenzialmente quali difficoltà finanziarie, e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

Grazie a questa modifica normativa la fattispecie di “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando l'impresa manifatturiera energivora incontra difficoltà economiche nel reperimento di fonti energetiche che occorrono alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. Sono tutelate solo le situazioni di difficoltà non prevedibili, che determinino uno scostamento apprezzabile degli oneri di approvvigionamento, mediamente superiore al 30%, come accade appunto in questa congiuntura di aumento improvviso e senza precedenti delle tariffe energetiche, che rischia di pregiudicare la sostenibilità

economica delle produzioni.

Il DM n. 67/2022 è intervenuto anche in soccorso della aziende colpite indirettamente dalle sanzioni adottate contro la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina avvenuta nel febbraio scorso, stabilendo che "Per l'anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina."

Si tratta delle situazioni di crisi determinate da fallimenti di imprese e banche sia russe che bielorusse, oppure dal mancato pagamento di forniture, dall'impossibilità di esecuzione dei contratti o da interruzioni nei trasporti collegati all'applicazione delle sanzioni in atto.

Come precisato dall'INPS nella circolare 10 agosto 2022 n. 97, nella relazione tecnica dettagliata il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, derivante dalla difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina. Le problematiche potranno riferirsi sia all'attività direttamente esercitata dall'impresa nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento ordinario di integrazione salariale, sia a quella svolta dalle aziende fornitrici. L'INPS ha precisato anche che i criteri di riconoscimento della CIGO, così come integrati dal nuovo DM, continuano ad applicarsi anche ai trattamenti del FIS per le causali ordinarie. Ma per questi datori di lavoro la coperta è davvero corta, non potendo superare in ogni caso i sei mesi (26 settimane).

biennio mobile, mentre l' AIS del fondo di integrazione salariale (FIS) o dei fondi bilaterali o territoriali è concesso per un numero di settimane variabile in base alla dimensione occupazionale:

- 13 settimane per i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane per i datori di lavoro che hanno occupato un numero più elevato di dipendenti.

In realtà fino all'aprile scorso la CIGO non poteva essere invocata per l'incremento del costo dell'energia, perché questa ipotesi non rientrava tra le cosiddette cause integrabili. Tuttavia, il Decreto del Ministero del Lavoro n. 67 del 21 febbraio 2022, pubblicato il 27 aprile 2022, ha modificato la precedente disciplina del DM n. 95442 del 15 aprile 2016 sui criteri per la concessione da parte dell'INPS dell'integrazione salariale ordinaria.

Fino a quel momento tra le diverse fattispecie di "eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti" e "situazioni temporanee di mercato" che consentivano l'accesso alla CIGO non vi era alcun riferimento alle difficoltà dell'approvvigionamento di energia. Come è noto, la CIGO è normalmente invocabile per mancanza di commesse, crisi di mercato, fine cantiere, mancanza di materie prime o componenti, incendi, eventi meteorologici avversi, etc.

Da aprile 2022 il nuovo DM va ad integrare il precedente, introducendo

all'art. 5 un comma 1 bis, in base al quale la "mancanza di materie prime o componenti" sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione".

Come chiarito dall'INPS nella circolare 10 agosto 2022 n. 97 la platea dei datori di lavoro che possono ricorrere a questa causale è circoscritta alle "aziende energivore", cioè alle imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE).

La nuova disposizione prevede inoltre che in tali casi il datore di lavoro debba documentare nella relazione tecnica le oggettive difficoltà economiche, da intendersi essenzialmente quali difficoltà finanziarie, e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.


Grazie a questa modifica normativa la fattispecie di "mancanza di materie prime o componenti" sussiste anche quando l'impresa manifatturiera energivora incontra difficoltà economiche nel reperimento di fonti energetiche che occorrono alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. Sono tutelate solo le situazioni di difficoltà non prevedibili, che determinino uno scostamento apprezzabile degli oneri di approvvigionamento, mediamente superiore al 30%, come accade appunto in questa congiuntura di aumento improvviso e senza precedenti delle tariffe energetiche, che rischia di pregiudicare la sostenibilità economica delle produzioni.

Il DM n. 67/2022 è intervenuto anche in soccorso della aziende colpite indirettamente dalle sanzioni adottate contro la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina avvenuta nel febbraio scorso, stabilendo che "Per l'anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina."

Si tratta delle situazioni di crisi determinate da fallimenti di imprese e banche sia russe che bielorusse, oppure dal mancato pagamento di forniture, dall'impossibilità di esecuzione dei contratti o da interruzioni nei trasporti collegati all'applicazione delle sanzioni in atto.

Come precisato dall'INPS nella circolare 10 agosto 2022 n. 97, nella relazione tecnica dettagliata il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, derivante dalla difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina. Le problematiche potranno riferirsi sia all'attività direttamente esercitata dall'impresa nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento ordinario di

integrazione salariale, sia a quella svolta dalle aziende fornitrici. L'INPS ha precisato anche che i criteri di riconoscimento della CIGO, così come integrati dal nuovo DM, continuano ad applicarsi anche ai trattamenti del FIS per le causali ordinarie. Ma per questi datori di lavoro la coperta è davvero corta, non potendo superare in ogni caso i sei mesi (26 settimane).



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

20 Settembre 2022

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici
Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali
Comunicazioni obbligatorie somministrati

21 Settembre 2022

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

